

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 108-2120/2019

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art.29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame -
cat. IPPC 6.6 a)
Sede installazione: Comune di Chivasso (TO) – Via Molinetto Rosso, 14
Comune di Caluso (TO) – Strada Franca

gestore : Pussetto Giuseppe
Sede legale: Comune di Chivasso (TO) – Via Molinetto Rosso, 14
C.F.: PSSGPP59M30L420U
Codice azienda: 021922

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- l'azienda Pussetto Giuseppe è titolare dell'AIA D.D. n. 62-9252 del 2/04/15 per l'esercizio dell'allevamento di polli da carne, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - o 6.6 a) - allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 114225/2017 del 29/09/2017 e successiva rettifica con nota prot. 12264 del 29/01/2018, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- l'azienda Pussetto Giuseppe ha inviato in data 01/10/18 con prot. n. 109885, la documentazione per il riesame dell'AIA, secondo quanto stabilito dal calendario;

DATO ATTO CHE:

- in data 19 dicembre 2018, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con prot. n. 119305 del 22/10/18, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento ed il gestore e risultavano assenti i comuni di Chivasso e Caluso, il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il Servizio Gestione Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte-Produzioni Agrarie e Zootecniche;
- durante la Conferenza di servizi è stato chiesto al gestore di fornire alcune informazioni e chiarimenti: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento;
- in data 20 dicembre 2018 con nota prot. 143997 è stato inoltrato agli enti convocati il verbale della conferenza dei servizi;
- in data 14 gennaio 2019 con nota prot. n 3758 sono pervenute le integrazioni richieste;

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
 - o tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies , commi 3, 4 e 4 -bis ;
 - o l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall'azienda Pussetto Giuseppe (prot. n. TO00/PUA/2018/1373 del 10/12/18);

RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue l'attività di allevamento in soccida di polli da carne, broilers, con tecnica del tutto-pieno, tutto-vuoto; il gestore ha comunicato di avere ottenuto la deroga ex art. 3 commi 3 e 4 del D.lgs 181/10 ad allevare a 39 kg/mq, e, pertanto, chiede di implementare la consistenza massima di allevamento da 78.000 a 119.145 capi; la descrizione delle diverse tipologie di ciclo sono riportate nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- essendo l'aumento del numero di capi pari a 41.154 si configura una modifica sostanziale dell'installazione, così come definito dall'art. 5 co. 1 let. 1 bis D.lgs. 152/06;

DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda per l'allevamento di broilers e le BAT Conclusions, da cui si evidenzia che risultano essere applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto, ad eccezione delle tecniche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei livelli di azoto e fosforo escreto;
- risulta, pertanto, necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano unicamente per la categoria polli da carne:
 1. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che deve essere compreso tra da 0.01 e 0.08 kg/NH₃/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25 ;
 2. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.2 e 0.6 kg N escreto/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
 3. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.05 e 0.25 kg di P₂O escreto/posto animale/anno, la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;

VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente

- normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
 - con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
 - con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
 - la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
 - il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione, ubicata nel comune di Chivasso in via Molinetto Rosso,14 e nel comune di Caluso in strada Franca, gestita dall'azienda Pussetto Giuseppe per l'esercizio dell'attività 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame, possano essere riesaminate;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento deve versare l'importo definito dalla D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle

- acque di lavaggio di aree esterne”;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 “Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;
 - il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE “Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;
 - il D.lgs. 27 settembre 2011, n. 181: “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.”;
 - il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l’art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
 - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO CHE:

- la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, aggiornandone le condizioni ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, di cui è titolare l'azienda Pussetto Giuseppe per l'esercizio dell'installazione sita nel comune di Chivasso in via Molinetto Rosso,14 e nel comune di Caluso in strada Franca, in cui è svolta l'attività di allevamento di polli da carne rientrante nella categoria 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 62-9252 del 2/04/15;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA:

- che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Chivasso ed al Comune di Caluso, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 26 febbraio 2019

Il Direttore del Dipartimento ambiente e
vigilanza ambientale
Dott. Guglielmo Filippini

NL

Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione dell'azienda Pussetto Giuseppe sita in Comune di Caluso e in Comune di
Chivasso
ALLEGATO A

Indice generale

1. Quadro progettuale dell'attività produttiva.....	9
2. Applicazione BAT.....	11
3. Condizioni generali.....	19
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	20
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	20
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	21
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	23
8. Emissioni in atmosfera.....	24
9. Emissioni nelle acque.....	27
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	27
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	28
12. Emissioni sonore.....	28
13. Report ambientale.....	29
14. Comunicazioni agli Enti.....	29

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITÀ MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 a) – Installazione per l'allevamento intensivo di broiler con più di 40.000 posti pollame	119.145 posti pollame

Presso l'installazione è svolto l'allevamento in soccida di broilers. Gli animali sono allevati a terra su lettiera con tecnica del tutto pieno-tutto vuoto.

La durata di ogni ciclo di allevamento (dall'accasamento degli animali allo svuotamento dei capannoni) varia normalmente tra i 30 e i 60 giorni, in funzione del peso finale che deve essere raggiunto dagli animali.

La consistenza massima si riferisce al numero massimo di animali accasati, al fine di compensare la mortalità fisiologica. Per ciascun ciclo la consistenza finale è calcolata sulla base della superficie utile di allevamento e della densità massima permessa dalle norme sulla protezione animale, pertanto, il numero di animali accasati è autorizzato sino al raggiungimento dei 39 kg/mq (deroga concessa ex art. 3 commi 3 e 4 del D.lgs 181/10).

Ordinariamente possono essere svolti sia cicli di allevamento con sfoltimenti intermedi, per la produzione di polli leggeri, polli medi e polli pesanti, sia cicli senza sfoltimento.

Tabella 1.2- Numero massimo di animali accasati in funzione del peso finale raggiunto

Tipo di ciclo	N. animali a fine ciclo	N. animali accasati
Con sfoltimento intermedio	114.562 , di cui: 55.433 per pollo leggero (peso finale 1,7 kg in 35 giorni) 59.129 per pollo medio-pesante (peso finale 3,0 kg in 50 giorni)	119.145
	114.562 , di cui: 60.651 per pollo leggero (peso finale 1,7 kg in 35 giorni) 53.911 per pollo pesante (peso finale 3,4 kg in 55-60giorni)	
Senza sfoltimento	114.562 , per pollo leggero (peso finale 1,7 kg in 35 giorni)	56.068
	53.911 per pollo pesante (peso finale 3,4 kg in 55-60 giorni)	

Nel caso del ciclo con sfoltimento intermedio, è accettabile, per esigenze di mercato, che vengano accasati un numero di posti di polli leggeri, polli medi e polli pesanti diverso da quello

sopraindicato, purché sia rispettato il numero massimo di capi totale, pari a 119.145 , e garantito il rispetto della normativa sul benessere animale.

Per tutte le tipologie di ciclo autorizzate:

- è utilizzata la lolla di riso per la preparazione della lettiera;
- la lettiera è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario, la cui durata varia è di circa 10-15 giorni, è svolta la pulizia e disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).

Dall'attività di allevamento si origina lettiera esausta che il gestore utilizza agronomicamente direttamente sui terreni in conduzione.

Nella tabella 1.4 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.4- dati tecnici dell'installazione

Strutture d'allevamento	3 ricoveri con SUA totale pari a 4.700 mq (2 di 1.460 mq ed uno di 1.780 mq)
Sistemi di stabulazione	Su lettiera con abbeveratoi antispreco e ventilazione sia naturale che forzata
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	Non presente
Approvvigionamento idrico	Da acquedotto
Approvvigionamento energia elettrica	Da rete e da impianto fotovoltaico
Sistema di climatizzazione	La ventilazione è sia naturale che forzata ed automatizzata mediante centralina elettronica; sono altresì utilizzati agitatori per movimentare l'aria. I ricoveri sono dotati di impianto di raffrescamento nel periodo estivo mediante un sistema di nebulizzazione dell'acqua. Per il riscaldamento sono utilizzate cappe modulari a GPL.

2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicate.

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Applicabilità limitata in quanto l'azienda è esistente L'azienda adotta tutti accorgimenti ridurre l'inquinamento dell'acqua e dell'aria pianificando l'ottima gestione aziendale, la rimozione e lo spandimento della pollina. Gli spostamenti degli animali avvengono solamente al momento dell'arrivo e dello svuotamento dei ricoveri. Mediamente sopraggiungono in aziende 4-5 mezzi alla settimana per il trasporto delle materie prime.
2b	Istruire e formare il personale	Sono attuate tutte le procedure e formazione per spandimento, gestione allevamento, emergenze, aspetti ambientali, benessere degli animali, manutenzione ordinaria e straordinaria.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	In azienda è previsto un piano per le emergenze, tra cui la sicurezza sui luoghi di lavoro, pronto soccorso e prevenzione incendi. Non c'è possibilità d'inquinamento di acqua, mentre lo stoccaggio del combustibile, gas e gasolio sono attuati in contenitori a norma, come indicato in dettaglio nel SGA.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Le attrezzature sono giornalmente monitorate così come previsto dal piano di manutenzione aziendale, in particolare per quanto riguarda sistema di ventilazione, riscaldamento, alimentazione, come indicato in dettaglio nel SGA.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Gli animali morti sono staccati in una cella frigo e rimossi da ditta autorizzata

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Adottata
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Adottata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi	Adottata

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	Registrazione consumo idrico tramite le letture del contatore
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	L'impianto di abbeveraggio è controllato per evitare perdite, soprattutto all'interno dei ricoveri.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Utilizzo di pulitori ad alta pressione utilizzati a fine ciclo
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Abbeveratoi antispreco, con tubazioni a tenuta e garanzia distribuzione dell'acqua <i>ad libitum</i>
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	L'impianto è controllato quotidianamente, secondo il programma di manutenzione, come indicato in dettaglio nel SGA.

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6 a, b, c	Ridurre la produzione acque reflue	Non sono presenti aree potenzialmente inquinate in quanto i ricoveri sono chiusi ed i serbatoi di gas e gasolio sono a norma di legge senza possibilità di fuoriuscite.
7 a, b, c	Ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	Non vi è produzione di acque reflue

BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Mediante utilizzo di centralina regolata da termostati posti all'interno del ricovero.
8d	Impiego di illuminazione efficace sotto il profilo energetico	L'illuminazione è sia naturale, tramite finestrate, che artificiale, mediante luci al neon

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	L'azienda è distante dal centro residenziale.
10b	Ubicazione attrezzature	Lo stoccaggio dei mangimi avviene in silos adiacenti ai capannoni ed il mangime è distribuito all'interno del ricovero, contenendo le emissioni verso l'esterno; non vi sono in azienda altre attrezzature rumorose (mulini, miscelatori).
10c	Misure operative	L'ambiente d'allevamento è confinato; la distribuzione del mangime è diurna, ma scarsamente rilevante dal punto di vista delle emissioni di rumore; nottetempo non viene effettuata nessuna operazione di allevamento; la rimozione della pollina avviene 4/5 volte l'anno, senza problemi di emissioni sonore per la notevole distanza dal centro abitato.

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
10 d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Il sistema di alimentazione è a basso impatto sonoro ed inoltre è prevista l'alimentazione ad libitum: tali tecniche riducono lo stimolo prealimentare.

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	<ul style="list-style-type: none"> - La lettiera fresca è applicata mediante modalità a bassa produzione di polveri (con pala e livellatore); - L'alimentazione è <i>ad libitum</i>; - Il mangime è umido per la presenza di materie prime oleose; - sistema di ventilazione a bassa velocità nelle prime parti del ciclo.
11b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici	Utilizzo della nebulizzazione ad acqua nei mesi estivi

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno.
13b	Usare sistema di stabulazione che mantiene la lettiera asciutta ed in condizioni aerobiche e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento	La lettiera è sempre asciutta e mantenuta in condizioni aerobiche.
13e	Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottando le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi e barriere naturali)	Lo stoccaggio del refluo avviene in zone riparate da barriere naturali (filari di piante).

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
13g. 2	Spandimento agronomico	In occasione dell'utilizzo agronomico dell'effluente di allevamento è garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore, fino a 6 se le condizioni non fossero propizie ad un'incorporazione più rapida.

BAT14 e BAT15 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido	Adottato
14c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone	Adottato per lo stoccaggio di lettiera esausta in ricovero nel caso di emergenze sanitarie.
14b	Coprire i cumuli di effluente solido	Attuata nel caso di stoccaggio lettiera esausta in platea temporanea per emergenze sanitarie
15a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone	Adottato per lo stoccaggio di lettiera esausta in ricovero nel caso di emergenze sanitarie.
15 e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso	Adottato

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette	Viene effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, - il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc; - le proprietà limitrofe 	Adottato.
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste 	Adottato.
20d	<p>Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali, le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso.</p>	Adottato.
20e	<p>Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture</p>	Adottato.
20f	<p>Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario</p>	Adottato.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottato.
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Adottato.
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	In occasione dell'utilizzo agronomico dell'effluente di allevamento è garantito il tempestivo interramento entro le 4 ore, fino a 6 se le condizioni non fossero propizie ad un'incorporazione più rapida.

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state ricalcolate le emissioni mediante i software Net IPPC a fronte dell'aumento del numero di animali rispetto all'AIA da riesaminare. Ammoniaca: per ciclo 116.854 polli pari a 18 t/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
32 a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco	Adottata
32 c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco	Adottata

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Copia della documentazione presentata dal gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
7. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
9. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto

eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti

indicazioni:

- individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
- registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 32, per l'allevamento dei polli da carne, come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato alle modalità di seguito specificate.

Tabella n. 6.1: Contenuti del monitoraggio ambientale

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ECRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Termini per l'adeguamento
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	

BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA		
N	BAT	Termini per adeguamento
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	1 gennaio 2021

BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA		
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .	
25c	Stima mediante fattori di emissione	

BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO		
N	BAT	Termini per adeguamento
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione	

BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO		
N	BAT	Termini per adeguamento
29a	Consumo idrico	già adeguato
29b	Consumo di energia elettrica	
29c	Numero di carburante	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	
29e	Consumo di mangime	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per i polli da carne.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	0.2 - 0.6 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	0.05-0.25 kg di P ₂ O escreto/posto animale/anno

32 a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici dei polli da carne	0.01-0.08 kg di NH ₃ /posto animale/anno
------	---	---

Per quanto inerente:

1. la BAT 29, i dati di consumo devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
2. La BAT 29d, in particolare, è necessario fornire il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali sfoltimenti effettuati come indicato nella tabella 6.3. Si raccomanda di verificare la coerenza tra i dati trasmessi in adempimento alla presente BAT e la consistenza massima di stalla inoltrata mediante l'apposita Comunicazione di cui all'art. 3 del Regolamento 10R del 2007.

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Ciclo (data inizio/fine)	Capi accasati	1° sfoltimento		2° sfoltimento		Fine ciclo		Capi morti
		Capi in uscita	Peso finale	Capi in uscita	Peso finale	Capi in uscita	Peso finale	
		<i>Se effettuato</i>		<i>Se effettuato</i>				

7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 14 e 15 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio dell'effluente solido" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" (cfr paragrafo 2).

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA:			SEDE OPERATIVA:		
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 14 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido", della BAT22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" e della BAT 32 a e c "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame" (cfr paragrafo 2).

Il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia. Tale strumento quantifica le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche di stabulazione, di stoccaggio e di spandimento e non prende in esame altri fattori che possono influire sulle emissioni in funzione delle BAT applicate in azienda.

E' stata calcolata l'emissione di ammoniaca per il ciclo di broilers (tabella 8.1).

Tabella 8.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse per i broilers

Altitudine dell'impianto (mt s.l.m.)	183
Terreni in ZVN (%)	0
Tipo di allevamento	Polli da carne
Tecnica di stabulazione	uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Nessuno
Pollo da carne a terra-4,5 cicli anno-(n. capi)	116.854
Emissioni ammoniaca (Mg/a)	18,00
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione	7.954 kg/anno 0.07 kg/posto animale/anno
Note	Numero di capi dato dal valore medio tra capi accasati e a fine ciclo

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11 "Emissioni di polveri" (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9. EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 "Emissioni nelle acque" , della BAT 15 "Emissioni dallo stoccaggio di effluente solido" (cfr paragrafo 2).

9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Si precisa che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Si rammenta, inoltre che è fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporco dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.
2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.Lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette

matrici ambientali.

3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Chivasso ed il Comune di Caluso hanno approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica rispettivamente con D.C.C. n. 17 del 11.04.2005 (BUR n. 6 del 9/02/2006) e D.C.C. n. 32 del 7.06.2006 (BUR n. 25 del 22/06/2006). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997. Il gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

13. REPORT AMBIENTALE

1. Il report ambientale contiene le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato del paragrafo 6 dell'allegato presente provvedimento.
2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune della sede operativa.
3. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata "versione pubblicabile" – epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.

4. Il report ambientale dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tali informazioni dovranno essere fornite anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Inoltre, nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.
5. Una copia del report deve essere conservata presso l'azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 14.2– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione